

**§ 81. - L. Reg. Puglia 8 giugno 1985 n. 62. Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione.**

**Art. 1.** Ai fini della tutela dei prodotti litorali e delle acque di balneazione, fatte salve le competenze statali di cui alla L. 31 dicembre 1982 n. 979, e in relazione agli artt. 59, 69, 82, 83, 88, 101, 102 e 103 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, la regione Puglia predispone, entro il mese di dicembre di ogni anno, un programma di interventi per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare, la disinfezione e disinfezione dei litorali nelle zone ad alto uso; la difesa delle coste dal degrado ecologico-ambientale, da attuarsi anche con interventi di sistemazione boschiva.

Per la elaborazione del programma di intervento, la giunta regionale si avvale della collaborazione dei laboratori provinciali di biologia marina, dei servizi multizonali di prevenzione e, fino all'attivazione di questi, dei lavoratori provinciali di igiene e profilassi. La giunta regionale si può avvalere, altresì, ai sensi e nei termini delle norme vigenti, della collaborazione delle competenti capitanerie di porto, fatte salve tutte le competenze statali in materia.

**Art. 2.** Gli interventi per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare e quelli rivolti, in particolare, alla individuazione delle zone idonee alla balneazione, a norma del D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e della L.Reg. 20 luglio 1984 n. 36, sono realizzati tramite i presidi e servizi multizonali di prevenzione di cui all'art. 22 della L. 23 dicembre 1978 n. 833 e fino all'attivazione degli stessi dalle strutture degli ex laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Ove tali strutture non siano in grado di provvedersi, secondo i criteri e le modalità prestabilite, per insufficienza di personale e di attrezzature tecniche adeguate, la giunta regionale, a norma dell'art. 2, ultimo comma, della L. Reg. 20 luglio 1984 n. 36 in attesa del loro potenziamento dispone il ricorso a collaborazioni tecniche esterne avvalendosi dello strumento della convenzione ferma restando

in capo alle suddette strutture laboratoristiche pubbliche, in funzione di direzione e coordinamento tecnico degli interventi e di vigilanza.

**Art. 3.** Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 sono con cessi contributi ai comuni singoli o associati.

Nel caso che il comune dichiara di non essere in grado di eseguire gli interventi, il contributo è concesso alla provincia competente per territorio.

Ove anche la provincia non intenda provvedere, l'intervento può essere eseguito direttamente dalla regione attraverso i propri uffici tecnici competenti per il territorio.

Gli interventi relativi alla pulizia delle spiagge, alla disinfezione e disinfezione dei litorali possono essere realizzati dai comuni anche convenzioni con cooperative o associazioni di volontariato regolarmente costituite.

Gli interventi sono coordinati dal settore ecologia di intesa con i settori sanità agricoltura e foreste, turismo, risorse naturali e con gli altri settori competenti dell'amministrazione regionale.

**Art. 4.** I contributi sono concessi sulla base di appositi piani di attività presentati dai comuni o dalle province al presidente della Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno.

I criteri di priorità sono:

- che i comuni siano tra essi associati per la realizzazione di piani intercomunali in materia ecologica, igienica ed ambientale;
- che i comuni siano dotati di strumenti urbanistici;
- che i comuni abbiano già in atto concrete iniziative di difesa ecologico-ambientale.

I contributi concessi debbono essere rendicontati a norma di legge e l'Ente è tenuto a far pervenire alla Regione - settore ecologia - una relazione tecnico-finanziaria sugli interventi effettuati e sui risultati conseguiti.

I contributi sono erogati nella misura del 70% iniziale e il restante 30% a presentazione della rendicontazione di cui al comma precedente.